

Allegato sub A

REGOLAMENTO TRASPORTO SOCIALE

Comune di Villanova di Camposampiero
Provincia di Padova

Art. 1 ISTITUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune di Villanova di Camposampiero, in un'ottica di politica sociale finalizzata al miglioramento del benessere dei propri cittadini, ha istituito il servizio di trasporto sociale, inteso come risposta alle esigenze di mobilità delle fasce più deboli della popolazione, in riferimento alle necessità sanitarie e sociali.
2. Il servizio potrà essere espletato:
 - a) con personale del comune;
 - b) in convenzione, mediante associazione di volontariato o di promozione sociale appartenente agli Enti del terzo settore;
 - c) in concessione o appalto ad altri soggetti idonei.L'indirizzo sulle modalità di gestione sarà espresso di volta in volta dalla Giunta comunale, tenendo conte delle risorse di personali e di bilancio, delle necessità inerenti il servizio e alla luce dei risultati attesi e conseguiti dalla gestione del servizio stesso.

Art. 2 OGGETTO E FINALITÀ

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di trasporto sociale, effettuato con idonei veicoli di proprietà comunale e/o di proprietà di eventuali soggetti gestori del servizio.
2. Il servizio di trasporto ha la finalità di agevolare i cittadini residenti a Villanova di Camposampiero che, per la gravità delle condizioni di salute e per la situazione di fragilità della rete familiare, presentino particolari difficoltà a recarsi alle strutture di diagnosi, di cura, di socializzazione o per assistenza ospedaliera a familiari e ai seggi elettorali in occasione delle elezioni, a garanzia del diritto di voto.

Art 3. DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Possono usufruire del trasporto sociale solo i residenti del comune di Villanova di Camposampiero.
2. Possono usufruire del trasporto sociale i soggetti che:
 - a) abbiano difficoltà di deambulazione tale da comprometterne l'autonomia nell'uso dei mezzi propri o pubblici di trasporto;
 - b) affetti da momentanea o permanente patologia invalidante;

- c) affetti da momentanea o permanente patologia tale da comprometterne l'autonomia nell'uso dei mezzi propri o pubblici di trasporto.
3. I soggetti non autosufficienti potranno essere ammessi solo assistiti da uno o più accompagnatori idonei da loro indicati.
 4. Il trasporto di soggetti minori o di soggetti dichiarati incapaci di intendere o di volere avrà luogo esclusivamente con accompagnamento da parte di un familiare o di altra persona adulta, delegata per iscritto dalla famiglia, o dal tutore legale.
 5. Per tutte queste categorie l'Assistente sociale verifica la carenza della rete familiare a svolgere i trasporti verso le strutture previste dal presente regolamento.
 6. Possono usufruire del servizio, inoltre, altri soggetti in carico ai Servizi sociali per motivate necessità e su richiesta dell'Assistente sociale, anche per destinazioni non in elenco, ma ritenute essenziali.
 7. Non è consentito il trasporto di ammalati gravi, che necessitano di particolare assistenza sanitaria o di trasporto con ambulanza, persone affette da malattie contagiose e per ricoveri urgenti in ospedale.

Art 4. DESTINAZIONI DEL SERVIZIO

1. Le destinazioni del servizio di trasporto sociale sono le seguenti:
 - a) strutture sociosanitarie pubbliche dell'A.U.L.S.S. n. 6;
 - b) medici di base;
 - c) medicina di gruppo integrata di Villanova di Camposampiero;
 - d) strutture sociosanitarie pubbliche di altre A.U.L.S.S.;
 - e) strutture sociosanitarie private entro il raggio di 25 km o convenzionate entro il raggio di 40 km;
 - f) centri di socializzazione del territorio comunale;
 - g) cimitero comunale e ufficio postale (queste destinazioni si possono prenotare per una volta al mese);
 - h) seggi elettorali.

Art 5. MODALITÀ DI ACCESSO AL SERVIZIO

1. Gli interessati possono richiedere l'ammissione al servizio, nei giorni di apertura al pubblico o su appuntamento presso l'ufficio dell'Assistente sociale compilando l'apposito modulo di richiesta. In caso di impossibilità dell'interessato a recarsi presso l'Assistente sociale, la domanda potrà essere sottoscritta da un delegato.
2. L'Assistente sociale, dopo aver verificato i requisiti di accesso, i luoghi di destinazione e valutata la necessità del servizio, anche con la richiesta di documentazione idonea, ammette i soggetti richiedenti, entro massimo cinque giorni dalla richiesta.
3. La durata dell'ammissione al servizio di trasporto sociale ha validità diversa a seconda del tipo o durata della disabilità.
4. Il soggetto ammesso al servizio provvederà di volta in volta a prenotare i trasporti ad un apposito sportello che potrà essere gestito dal comune o da altro ente nelle fattispecie dell'art 1.

5. Le prenotazioni verranno accettate in base alla disponibilità di mezzi e/o autisti.
6. Per trasporti dello stesso tipo e la medesima destinazione, la richiesta potrà essere presentata una tantum.
7. Le ammissioni potranno essere assoggettate ad aggiornamento e rinnovo da parte dell'Assistente sociale, al permanere dei requisiti di accesso.

Art 6. MODALITÀ' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il servizio verrà svolto, di norma, dal lunedì al venerdì (eccettuate le festività) in orari indicativamente dalle ore 7.30 alle ore 17.00. In via del tutto eccezionale, e solo in presenza di disponibilità di autisti e mezzi, potranno essere effettuati trasporti anche in altri giorni e orari.
2. I trasporti possono essere sia individuali, che collettivi a seconda della coincidenza di destinazioni e di orari.
3. Gli utenti sono prelevati generalmente presso le abitazioni, negli orari e giorni prestabiliti al momento della prenotazione. Eventuali modifiche dell'orario di partenza potranno essere comunicate anche telefonicamente all'utente prenotato, fino al giorno precedente.
4. Deve essere predisposto un registro nel quale annotare la data della prenotazione, le generalità degli utenti trasportati, le destinazioni e i chilometri percorsi, le date e gli orari di effettuazione dei trasporti.
5. Il servizio potrà essere sospeso per almeno 20 giorni nel mese di agosto o per cause di forza maggiore, con obbligo di darne pubblicità.

Art. 7 ESCLUSIONE DAL SERVIZIO

1. L'Assistente sociale ha la facoltà di escludere, a propria insindacabile discrezione, i soggetti:
 - a) che abbiano tenuto comportamenti non consoni, su segnalazione scritta e motivata dei trasportatori;
 - b) che abbiano dichiarato il falso in merito alle necessità del servizio;
 - c) che abbiano mancato di versare le tariffe previste, ove dovute.
2. L'esclusione potrà essere definitiva o per un periodo di tempo determinato.

Art. 8 QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA

1. Il servizio è soggetto alla corresponsione di una tariffa a compartecipazione parziale delle spese del servizio.
2. Ogni anno la Giunta comunale determina le tariffe e il limite ISEE per l'esonero.
3. La quantificazione della tariffa è differenziabile:
 - a) in base alla distanza chilometrica della destinazione rispetto alla sede comunale;
 - b) in base all'ISEE (Indice della situazione Economica Equivalente).

Art. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali degli utenti del servizio saranno trattati nel rispetto del decreto legislativo n. 196/2003, successive modifiche ed integrazioni, e del GDPR 2016/679.

Art. 10 NORME TRANSITORIE E FINALI

Il presente regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione della presente deliberazione e alla stessa data è abrogato il regolamento precedentemente disciplinante il medesimo servizio.